



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane
Servizio Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 143 del 20-06-2016

(n. 685 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO DIPENDENTE CIPRIANI GILBERTO E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che l'articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, come sostituito dall'articolo 1 comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, dispone che *“Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24 (omissis);*

DATO ATTO che la nuova formulazione del citato comma 11 ha reso permanente la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di procedere alla risoluzione unilaterale ed anticipata del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, per collocarli in quiescenza con un preavviso di 6 mesi, tenuto conto delle esigenze organizzative e di funzionalità dei servizi erogati;

CONSIDERATO che la nuova disciplina interessa i lavoratori che maturano l'anzianità di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne (*requisiti validi fino al 31.12.2018 e soggetti all'adeguamento alle speranze di vita*);

PRESO ATTO la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica n. 0024210 del 16 aprile 2015 recante *“Chiarimenti sulla circolare DPF n. 2 del 2015 impatto dell'art. 1, comma 113, della legge di Stabilità 2015”* ha precisato che le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare, entro il 31 dicembre 2017, l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, a prescindere dall'età del dipendente, in quanto fino a tale data non sono più previste penalizzazioni sull'importo della pensione e che, pertanto, le medesime dovranno riprendere a considerare il vincolo dei 62 anni di età per l'esercizio della risoluzione unilaterale per quei dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata a partire dal 1° gennaio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 13.05.2016, esecutiva con cui sono stati adottati i criteri generali per l'applicazione, al personale dell'Ente, anche dirigenziale, dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla normativa citata in premessa;

PRESO ATTO che il Sig. CIPRIANI Gilberto, nato a Ortona il 29.01.1952, Categoria “D”,

posizione economica “D2”, profilo professionale “Istruttore Direttivo Informatico” - secondo quanto accertato dal competente Servizio Personale –Trattamento Economica – maturerà alla data del 30 settembre 2016 il diritto a pensione per il raggiungimento della anzianità contributiva attualmente prevista dalla normativa di riferimento (42 anni e 10 mesi per gli uomini);

VISTA la nota Prot. n.14872 del 6.06.2016 (agli atti d’ufficio) ad oggetto “*Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata*” notifica al dipendente in pari data;

VISTO l’art. 12, con particolare riguardo ai commi 3 e 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Regioni – Autonomie Locali sottoscritto il 9.05.2006 (che ha sostituito l’art.39, comma 6, del CCNL 6.7.1995, così come modificato dal CCNL del 13.5.1996);

RICHIAMATO l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6.07.2012, convertito in legge n. 135 del 7.08.2012 il quale dispone, tra l’altro, “*che le ferie spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche devono essere obbligatoriamente fruito secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento*”;

PRESO ATTO che, relativamente al divieto di fruizione delle ferie durante il periodo di preavviso l’ARAN ha più volte ribadito nei suoi pareri che le ferie maturate e non fruito prima dello stesso, come anche quelle che si vanno a maturare nel corso del medesimo periodo di preavviso, prorogano in misura corrispondente il periodo stesso;

RITENUTO di dover procedere alla formalizzazione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di servizio del dipendente in oggetto, tenuto conto anche del diritto al godimento delle ferie maturate e maturande;

DETERMINA

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Ai sensi dell’articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, come sostituito dall’articolo 1 comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro del dipendente CIPRIANI Gilberto, sopra generalizzato, assegnato al Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, “Istruttore Direttivo Informatico”, Categoria “D”, posizione economica “D2”, con conseguente collocamento dello stesso in quiescenza a decorrere dal 1° marzo 2017 (ultimo giorno di servizio 28.02.2017) per raggiunti limiti di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata, tenuto conto anche del diritto al godimento delle ferie maturate e maturande;

2) Di trasmettere copia della presente determinazione al dipendente interessato;

3) Di demandare all’Ufficio Personale – Trattamento Economico la predisposizione della documentazione necessaria ai fini della concessione del trattamento giuridico/economico di quiescenza.

IL COMPILATORE

AB

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993